



Segreteria Generale

Prot. n. 15/904

Palermo li 08.06.2015

All'assessore alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Al Dirigente Generale della Funzione Pubblica
e del personale

e, p.c. Ai Servizi Gestione giuridica ed Economica del
personale
c/o presso assessorati regionali

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

All'Avvocato Generale della Regione Siciliana

Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

Agli Enti Regionali
Aran

A.R.P.A.

E.R.S.U. (PA – CT – ME – EN)

All'Area Affari generali del Dipartimento
Funzione Pubblica

Al Comando del Corpo Forestale

OGGETTO: Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 – Disposizioni in materia di permessi retribuiti ed assenze dal lavoro per malattia.

Con circolare prot. n. 75007 del 4 giugno 2015 le SS. LL. hanno inteso chiarire il senso delle disposizioni della legge citata in oggetto con cui si è, improvvidamente, intervenuti su alcuni istituti



Segreteria Generale

contrattuali in materia di personale, in particolare sui permessi retribuiti per motivi familiari o personali e sul trattamento economico delle assenze dal lavoro per malattia.

Relativamente a quest'ultima fattispecie, la circolare di che trattasi specifica, per il comparto e per la dirigenza, le voci delle retribuzioni soggette a riduzione, inserendo tra quelle afferenti il comparto non dirigenziale anche l'indennità di amministrazione.

In proposito il Cobas/Codir fa presente che secondo quanto disposto dall'art. 81 comma 2 lett. a) del CCRL 2002-2005 del comparto non dirigenziale tutt'oggi vigente, la sopra citata indennità di amministrazione costituisce una delle voci che contribuisce a formare la retribuzione base mensile e che, pertanto, andrebbe esclusa dalle voci soggette a decurtazione (cosa diversa invece nel comparto Ministeri, dove, ad esempio, per effetto delle previsioni contrattuali vigenti - art. 34 CCNL 1994/1997 - tale indennità di amministrazione è stata mantenuta tra le voci relative al salario accessorio e quindi, in questo caso, soggetta a relativa decurtazione in caso di assenza per malattia).

Per quanto sopra e in considerazione che la legge in oggetto non interviene in alcun modo nel modificare la destinazione contrattuale di tale indennità, si invitano le SS. LL. a volere intervenire, in autotutela, per modificare la circolare in questione e renderla conforme al dettato contrattuale vigente dei dipendenti della Amministrazione regionale, degli Enti e delle Società che applicano il contratto dei dipendenti regionali.

Si coglie l'occasione, inoltre, per segnalare che alcuni dirigenti, sia di uffici centrali che periferici, hanno imposto, a coloro che ne hanno diritto, la quantificazione dei permessi retribuiti ex legge 104/92 esclusivamente in ore anche nell'ipotesi di permesso fruito per l'intera giornata lavorativa sebbene nessuna innovazione sia intervenuta a livello nazionale sulla legge di che trattasi, contravvenendo a quanto stabilito dalle norme vigenti ed applicate in tutti i comparti del pubblico impiego.

Anche in questo caso e per evitare interpretazioni soggettive anche in materia di particolari patologie gravi e terapie salvavita si chiede un urgente intervento delle SS.LL., al fine di evitare l'insorgere di contenziosi per il ripristino dei diritti violati dei lavoratori.

Certi di un sollecito riscontro.

Cordiali saluti

I Segretari Generali
Marcello Minio – Dario Matranga

